

Direzione generale
Direzione centrale rapporto assicurativo

Circolare n. 31

Roma, 3 agosto 2022

Al Direttore generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali
Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo
Organismo indipendente di valutazione della performance
Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Modello Unirete. Decreto del Ministro del lavoro 29 ottobre 2021, n. 205. Inquadramento previdenziale e assicurativo. Indicazioni operative.

Quadro normativo

- /// **Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:** "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", articolo 30, comma 4-ter e articolo 31, commi da 3-bis a 3-quinquies.
- /// **Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33:** "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", articolo 3, commi da 4-ter a 4-octies.
- /// **Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014:** "Attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, in merito alle modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura".
- /// **Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione 28 novembre 2014, n. 85:** modulo "UniLav-assunzionicongiunte".
- /// **Decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2014, n. 122:** "Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese". Allegato A "Modello standard per la trasmissione del contratto di rete".

- Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica 7 gennaio 2015:** "Approvazione delle specifiche tecniche relative al modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese".
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 ottobre 2021, n. 205:** "Comunicazione rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Indicazioni operative". Modello "Unirete".
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva 29 agosto 2013 n. 35:** "D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" – indicazioni operative per il personale ispettivo".
- Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per i sistemi informativi, l'innovazione tecnologica e la comunicazione 4 dicembre 2014 n. 1471:** "Decreto direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014. Modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura".
- Nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l'attività ispettiva 6 maggio 2015, n. 7671:** "Assunzioni congiunte in agricoltura. Art. 31, D.Lgs. n. 276/2003. Adempimenti amministrativi. Indicazioni operative".
- Circolare Inps 2 luglio 2015, n. 131:** "Assunzioni congiunte in agricoltura. Art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99".
- Circolare INL 29 marzo 2018, n. 7:** "Contratto di rete. Distacco e codatorialità. Art. 30, comma 4 ter, D.Lgs. n. 276/2003. Indicazioni operative al personale ispettivo".
- Circolare del Ministero dello sviluppo economico, Direzione Generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale 9 ottobre 2020, n. 2:** "Contratti di rete con causale di solidarietà (art. 43-bis del DL 34/2020, introdotto, in sede di conversione, con legge 77/2020)".
- Nota INL 22 febbraio 2022, n. 315:** "D.M. 29 ottobre 2021, n. 205. Comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità. Indicazioni operative".

Premessa

Con il decreto 29 ottobre 2021, n. 205 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali¹, pubblicato il 22 febbraio 2022, sono state definite le modalità operative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito del contratto di rete, stipulato ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33².

Con il medesimo decreto sono state altresì disciplinate, sempre nell'ambito di un contratto di rete, le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi

¹ Allegato 1.

² Allegato 2.

dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

Le predette comunicazioni dal 23 febbraio 2022 devono essere effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel sito www.servizi.lavoro.gov.it e riportato in calce al decreto 29 ottobre 2021, n. 205.

In relazione alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota 22 febbraio 2022, n. 315³, alla quale si fa integrale rinvio, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha fornito le indicazioni operative riguardanti i modelli per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e la tempistica delle comunicazioni, i profili previdenziali e assicurativi, il regime di solidarietà dei co-datori di lavoro per l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro nonché l'ambito applicativo delle medesime disposizioni.

Premesso quanto sopra, si riassume brevemente la disciplina del contratto di rete nonché delle assunzioni congiunte in agricoltura e dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e si forniscono le indicazioni operative relativamente ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto⁴.

A. Cenni sulla disciplina civilistica del contratto di rete

Il contratto di rete è stato previsto dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, secondo cui *Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.*

Come specificato dalla norma, il contratto di rete è riservato agli imprenditori di cui all'articolo 2082 del codice civile, con esclusione quindi di altri soggetti, ed è caratterizzato dal programma di rete, che è il programma comune con il quale le imprese "retiste" concordano tra loro le forme di collaborazione, che possono comprendere anche l'esercizio in comune di una o più attività.

Il comma 4-quater del succitato articolo 3 definisce gli elementi costitutivi del contratto di rete, disciplinando il contratto di rete senza soggettività giuridica (rete-contratto) e quello con soggettività giuridica (rete-soggetto).

Nel secondo caso l'articolo 3, comma 4-quater, dispone che il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e che se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

Con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura

³ Allegato 3.

⁴ La presente circolare tiene conto delle osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 6664 del 20 luglio 2022.

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82⁵.

A seguito dell'inserimento, con decorrenza 23 agosto 2013, del comma 4-ter all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁶, è stato previsto che *Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.*

Pertanto, nell'ambito del contratto di rete, le imprese "retiste" al fine di realizzare il programma di rete possono avvalersi sia del distacco⁷, di cui si presume automaticamente l'interesse⁸, sia della codatorialità.

Circa le differenze tra distacco e codatorialità, l'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 22 febbraio 2022, n. 315, ha osservato che *mentre nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. "regole di ingaggio" appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete. La conseguenza di tale la scelta, stante la piena autonomia nell'elezione del vincolo di codatorialità e la possibilità riconosciuta ai soggetti in rete di valutare la convenienza dell'assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro, determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente*

⁵ Con il decreto 10 aprile 2014, n. 122 del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, è stato tipizzato⁵ il modello *standard* per l'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete sottoscritto digitalmente dai contraenti ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

⁶ Il comma 4-ter è stato aggiunto all'articolo 30 dall'articolo 7, comma 2, lettera 0a), della legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

⁷ In merito ai profili assicurativi in caso di distacco si rinvia alla circolare Inail 2 agosto 2005, n. 39, nella quale è stato specificato che il datore di lavoro distaccante continua a provvedere al trattamento economico e normativo a favore del lavoratore ed è tenuto a calcolare il premio assicurativo dovuto per il dipendente distaccato applicando la voce di tariffa in cui rientra la lavorazione da esercitare presso l'impresa distaccataria. Quanto all'individuazione della specifica gestione tariffaria ai fini della determinazione del premio, l'attività esercitata dal personale distaccato deve essere ricondotta nell'ambito della gestione in cui è inquadrata l'impresa distaccataria. Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, l'obbligo è in capo al datore di lavoro distaccante, che è il titolare del rapporto di lavoro, nonostante il lavoratore presti la propria opera presso il distaccatario.

⁸ Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale per l'attività ispettiva, nella circolare 29 agosto 2013, n. 35 (*paragrafo Distacco e contratto di rete*) ha osservato che *Il D.L. n. 76/2013 introduce un comma 4 ter all'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 che disciplina l'istituto del distacco. Con tale intervento il Legislatore ha inteso configurare "automaticamente" l'interesse del distaccante al distacco qualora ciò avvenga nell'ambito di un contratto di rete. (...) Ne consegue che, ai fini della verifica dei presupposti di legittimità del distacco, il personale ispettivo si limiterà a verificare l'esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario. La disposizione inoltre consente "la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso"; ciò vuol pertanto significare che, in relazione a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. Sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative - e quindi sul piano della sanzionabilità di eventuali illeciti - occorrerà quindi rifarsi ai contenuti del contratto di rete, senza pertanto configurare "automaticamente" una solidarietà tra tutti i partecipanti al contratto.*

*complessa e l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.*⁹

Quanto sopra comporta che *l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l'intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.*

Per completezza, si ricorda che nell'ambito delle misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato previsto per l'anno 2020 il contratto di rete con causale di solidarietà¹⁰, successivamente esteso anche all'anno 2021¹¹.

B. Cenni sulle assunzioni congiunte in agricoltura

Nel 2013 erano state introdotte le assunzioni congiunte in agricoltura, per effetto dei commi da 3-bis a 3-quinquies¹², inseriti all'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il commi 3-bis e 3-ter hanno previsto, infatti, che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo¹³, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende e che *L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole*¹⁴.

⁹ Codice civile, articolo 1294 (Solidarietà tra condebitori):

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

¹⁰ Articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, inserito dall'articolo 43-bis della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:

Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete può essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti. Rientrano tra le finalità perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa, nonché l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

¹¹ L'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto che *All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,".*

¹² Inseriti dall'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2013 n.99, di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

¹³ Articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:

I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.

¹⁴ L'articolo 18, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154, ha modificato l'articolo 31, comma 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, disponendo che *Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».*

Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro¹⁵.

Con il decreto 27 marzo 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 3-quater del predetto articolo 31 sono state definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte in agricoltura di cui al comma 3-bis, stabilendo che le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione concernenti i lavoratori assunti congiuntamente in agricoltura sono effettuate al Centro per l'impiego ove è ubicata la sede di lavoro per il tramite del modello *Unilav*, già disciplinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007 concernente le "Comunicazioni obbligatorie", nonché i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni in questione.

Con il decreto direttoriale 28 novembre 2014¹⁶ è stato quindi adottato il modello "UNILAVCong" in agricoltura, su cui la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito indicazioni operative con la nota del 6 maggio 2015¹⁷.

L'Inps, che riscuote in forma unificata anche la quota relativa agli oneri per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali¹⁸, con la circolare 2 luglio 2015, n. 131, alla quale si fa integrale rinvio, ha comunicato le modifiche apportate alla denuncia aziendale, da effettuarsi da parte del referente unico individuato ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2014 e l'attribuzione di un apposito codice identificativo CIDA per le denunce contributive riguardanti i lavoratori assunti congiuntamente in agricoltura.

Come specificato all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, *Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura, di cui all'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014* e quindi il modello UNILAV-assunzionicongiunte, di cui all'allegato A al medesimo decreto.

¹⁵ Articolo 31, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: *I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.*

¹⁶ Decreto 28 novembre 2014, n. 85 del Direttore della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entrato in vigore il 7 gennaio 2015 e nota 33/0001471/MA005.A002 del 4 dicembre 2014 della medesima Direzione.

¹⁷ Nota 37/0007671/MA007.A001 del 6 maggio 2015 con oggetto "assunzioni congiunte in agricoltura - art. 31, D.Lgs. n. 276/2003 - adempimenti amministrativi - indicazioni operative".

¹⁸ L'attuale sistema di riscossione è stato introdotto dal 1° gennaio 1974 dalla legge 27 dicembre 1973, n. 852 "Proroga della legge 5 marzo 1963, n. 322, recante norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali" che ha stabilito agli articoli 3 e 4 un nuovo sistema di determinazione e di riscossione dei contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in agricoltura, a seguito della soppressione per effetto dei provvedimenti sulla riforma tributaria, dell'imposta sui fondi rustici della quale i contributi infortuni costituivano quote aggiuntive secondo quanto stabilito dall'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La stessa legge all'articolo 4, comma 2, ha stabilito che "I contributi previsti dall'articolo 3 e quelli di cui al precedente comma del presente articolo sono riscossi secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti", pertanto la riscossione dei contributi in agricoltura dal 1° gennaio 1974 al 30 giugno 1995 è stata riservata allo SCAU (Servizio per i contributi agricoli unificati in agricoltura), soppresso con decorrenza 1° luglio 1995 dall'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che ha disposto che l'Inps è subentrato nelle funzioni.

C. Sistema Unirete per le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete

La codatorialità presuppone l'utilizzazione da parte delle imprese della rete della prestazione lavorativa di uno o più dipendenti con le regole stabilite nel contratto di rete ("regole di ingaggio").

L'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, stabilisce che le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e quelle dei lavoratori in distacco nell'ambito di un contratto di rete per il tramite di un soggetto individuato, sempre nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti (impresa referente).

Dal 23 febbraio 2022, giorno successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale nella sezione *Pubblicità legale* del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell'ambito di un contratto di rete devono essere effettuate dall'impresa referente attraverso il modello *Unirete* messo a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito www.servizi.lavoro.gov.it.

Il decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205 distingue, infatti, nell'ambito del contratto di rete, l'impresa referente per le predette comunicazioni obbligatorie e l'impresa alla quale deve essere imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità.

Quest'ultima impresa è tenuta a tutti gli adempimenti previdenziali e assicurativi in qualità di datore di lavoro del lavoratore in co-datorialità.

Il modello *Unirete Assunzione*, a tal fine, è articolato in sei sezioni¹⁹.

Nella *Sezione 1a Codatori* (sezione *Datori di lavoro nel servizio*) devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato tra questi ultimi il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi (*Datore Principale* nel servizio).

Come indicato dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 22 febbraio 2022, n. 315, per i rapporti di lavoro in codatorialità già in essere al 23 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto ministeriale, è stato previsto un termine di trenta giorni (24 marzo 2022) entro il quale *l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento (...) il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete. Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.*

Con riferimento ai dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente comunica con il medesimo modello *Unirete Assunzione* il datore di lavoro di riferimento del lavoratore in codatorialità ai fini previdenziali e assicurativi.

¹⁹ Nel Manuale d'uso del servizio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Comunicazioni Obbligatorie Online UNIRETE – Accesso Datore Lavoro, versione 1.1, data di aggiornamento 16 marzo 2022, sono descritte compiutamente le sezioni (Dati Rete di Imprese, Azienda Referente, Datori di lavoro, Lavoratore, Tipo comunicazione, Dati di invio); l'indicazione del co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi avviene inserendo l'apposito *flag*.

Il sistema delle comunicazioni obbligatorie Unirete prevede inoltre il modello *Unirete Trasformazione*, da compilare nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In tale ultimo caso nel modello deve essere indicato se il distacco è presso imprese non appartenenti alla rete oppure verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti codatori (*Sezione 4.3 Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato*, dove deve essere indicato il codice fiscale del datore di lavoro distaccatario, specificando se *Fuori rete*).

Se il rapporto di lavoro in codatorialità è a termine e viene prorogato oltre il termine stabilito inizialmente, la relativa comunicazione deve essere effettuata tramite il modello *Unirete Proroga*.

Infine, se il regime di codatorialità viene meno per cessazione della rete ovvero per il recesso dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità, le relative comunicazioni devono essere effettuate mediante il modello *Unirete Cessazione*. In caso di cessazione della rete, l'impresa referente deve comunicare la cessazione di tutti i rapporti di lavoro dei lavoratori in codatorialità.

D. Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti

L'articolo 3 del predetto decreto ministeriale 29 ottobre 2021, n. 205, è dedicato specificatamente *all'Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti*.

Il comma 1, in particolare, stabilisce i criteri per l'individuazione dell'impresa alla quale imputare sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo il lavoratore in co-datorialità:

1. per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità (lavoratori già in forza al 23 febbraio 2022 presso una delle imprese associate nel contratto di rete o lavoratori assunti successivamente al 23 febbraio 2022 ma posti in codatorialità in un secondo momento rispetto all'assunzione), si fa riferimento all'impresa di provenienza²⁰;
2. in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione Unirete Assunzione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

Il comma 2 dell'articolo 3 in esame stabilisce che la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa indicata come datore di lavoro nella predetta comunicazione Unirete, determinata in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore.

È fatto salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all'INPS a cura dell'impresa individuata come datore di lavoro di riferimento.

L'articolo 3, comma 3, stabilisce che i lavoratori in codatorialità sono iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento nella predetta

²⁰ Nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro 22 febbraio 2022, n. 315: *Per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.*

comunicazione Unirete e che le relative annotazioni devono evidenziare separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun co-datore di lavoro.

E. Adempimenti nei confronti dell'Inail per l'assicurazione dei lavoratori in codatorialità e in distacco presso un'impresa retista

L'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è quindi considerata datore di lavoro a tutti gli effetti del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto.

Essa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e in particolare:

- 1) a presentare le denunce previste dall'articolo 12 riguardanti le lavorazioni esercitate, al fine di fornire tutti gli elementi e le indicazioni richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione, comprese le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate;
- 2) ad effettuare l'autoliquidazione annuale dei premi di cui agli articoli 28 e 44;
- 3) a presentare le denunce di infortunio e di malattia professionale di cui all'articolo 53 e a effettuare le comunicazioni degli infortuni a fini statistici e informativi di cui dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81²¹, in caso di evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità.

F. Premi assicurativi e profili operativi connessi alla responsabilità solidale

Sotto il profilo assicurativo, ai fini della determinazione dei premi dovuti dal datore di lavoro di riferimento, valgono le regole generali.

Pertanto si applicano le pertinenti voci di tariffa previste nella gestione tariffaria di appartenenza del datore di lavoro di riferimento, individuate in base ai rischi ai quali il lavoratore è effettivamente esposto secondo la classificazione tecnica delle lavorazioni²² esercitate dal medesimo datore di lavoro.

Ne deriva che se la lavorazione a cui è adibito il lavoratore in codatorialità è già presente con la corrispondente voce di tariffa nella Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) del datore di lavoro di riferimento, non è necessaria alcuna denuncia di variazione del rischio.

In caso contrario, devono essere istituite le voci di rischio corrette nella gestione tariffaria di appartenenza dell'impresa indicata come datore di lavoro di riferimento.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro di riferimento eserciti un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la

²¹ In merito si rinvia alle circolari Inail 12 ottobre 2017, n. 42, 13 dicembre 2019, n. 33 e 9 settembre 2001, n. 24.

²² Articolo 9, commi 1 e 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019:

1. *Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.*

2. *Le lavorazioni sono classificate, secondo i criteri indicati al comma 1, alla corrispondente voce della tariffa relativa alla gestione nella quale è inquadrato il datore di lavoro.*

classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa²³.

In questo caso, secondo le regole generali, la retribuzione imponibile del lavoratore in codatorialità deve essere ripartita proporzionalmente tra le pertinenti voci di tariffa in base all'incidenza delle singole lavorazioni sul complesso dell'attività lavorativa svolta.

L'applicazione di eventuali riduzioni dei premi assicurativi segue la disciplina applicabile al datore di lavoro di riferimento.

Ad esempio i controlli dell'Inail sulla legittima fruizione degli incentivi per le assunzioni di cui all'articolo 4, commi 8-11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che costituendo aiuti di Stato richiedono la verifica che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sono effettuati con riferimento al codice fiscale del datore di lavoro di riferimento²⁴.

Analogamente, per quanto riguarda la riduzione dei premi per gli artigiani di cui all'articolo 1, commi 780 e 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del decreto ministeriale 2 dicembre 2010, i requisiti per la fruizione devono sussistere in capo al datore di lavoro di riferimento, che deve essere necessariamente inquadrato nel settore artigianato²⁵.

L'eventuale evento lesivo accaduto al lavoratore in codatorialità è riferito al datore di lavoro di riferimento indicato nella comunicazione Unirete, con applicazione degli articoli 19 e 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro opera il regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex articolo 1294 del codice civile²⁶.

²³ Articolo 9, comma 4, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019:

Se un datore di lavoro esercita un'attività complessa articolata in più lavorazioni espressamente previste dalla tariffa della relativa gestione, la classificazione delle lavorazioni è effettuata applicando, per ciascuna lavorazione, la corrispondente voce di tariffa, il relativo tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato ai sensi degli articoli da 19 a 25.

²⁴ Il controllo è effettuato tramite accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con le modalità stabilite dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n.115.

²⁵ In merito si rinvia alla circolare Inail 15 febbraio 2011, n. 16 e ai decreti ministeriali che ogni anno stabiliscono la misura della riduzione. La riduzione dei premi per gli artigiani si applica dal 1° gennaio 2008, al solo premio dovuto a titolo di regolazione per l'anno di riferimento, alle imprese artigiane in possesso dei seguenti requisiti:

1. siano in regola con tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (che all'articolo 304, comma 1, lettera a) ha abrogato il previgente decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) e dalle specifiche normative di settore;
2. non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, che si applica solo in regolazione;
3. abbiano presentato la suddetta richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" nella dichiarazione delle retribuzioni dell'anno precedente.

Per quanto riguarda il secondo requisito, il biennio di riferimento è quello che precede la singola annualità a cui si riferisce il premio dovuto a titolo di regolazione.

Ai fini dell'applicazione della riduzione, sono considerati gli infortuni denunciati nel biennio di riferimento e non si tiene conto degli infortuni in franchigia e *in itinere*.

²⁶ Codice civile, articolo 1294 (Solidarietà tra condebitori):

Pertanto, in presenza di un accertamento che quantifichi nel verbale unico di accertamento differenze retributive, per differenza tasso e simili, la richiesta dei relativi premi deve essere notificata anche ai co-datori di lavoro obbligati solidalmente²⁷.

G. Infortuni e malattie professionali

Per quanto riguarda le denunce di infortunio e di malattia professionale, è necessario che il datore di lavoro di riferimento specifichi nelle denunce la circostanza che il lavoratore è in codatorialità.

Ai fini del corretto conteggio delle prestazioni economiche in caso di infortunio o malattia professionale, assume rilevanza l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, stabilito dall'articolo 3, comma 2, del decreto 29 ottobre 2021, n. 205 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Ai sensi dell'articolo 53, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro deve indicare nella denuncia *le ore lavorate e il salario percepito dal lavoratore assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale*.

Pertanto, nel caso in cui il periodo di quindici giorni ricada a cavallo di due mesi, nella denuncia deve essere indicata la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nel predetto periodo di riferimento, che coincide con le maggiori retribuzioni imponibili previste dai contratti applicati dalle imprese presso le quali il lavoratore ha svolto in ciascun mese prevalentemente la propria attività.

Qualora in sede di istruttoria dell'evento lesivo, si renda necessario acquisire ulteriori informazioni e documentazione in merito alle "regole d'ingaggio" del lavoratore in codatorialità, queste saranno richieste dalla sede Inail competente.

Come precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella nota 22 febbraio 2022, n. 315 la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è collegata alle mansioni per le quali il lavoratore in codatorialità è stato assunto e alle quali deve essere adibito presso ciascun co-datore di lavoro oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.

Ovviamente, il *mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi del comma 3 dell'art. 2103 c.c.*²⁸

Quanto agli obblighi in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per "datore di lavoro" si intende *il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa*.

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

²⁷ In analogia a quanto avviene per la responsabilità solidale in materia di appalti di opere o di servizi secondo le istruzioni operative fornite con la circolare Inail 11 ottobre 2012, n. 54.

²⁸ Codice civile, articolo 2103 (Prestazione del lavoro), comma 3:

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Nel caso in cui il lavoratore in codatorialità svolga la prestazione lavorativa in più luoghi di lavoro ognuno riferito ad un diverso co-datore di lavoro, questi ultimi sono tenuti ai corrispondenti obblighi di prevenzione e protezione.

Le lettere d) ed e) del succitato articolo 2, comma 1, definiscono, ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al predetto decreto legislativo, le figure del "dirigente" (*persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa*) e del "preposto" (*persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa*).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.*

Per quanto riguarda l'azione di regresso di cui agli articoli 10²⁹ e 11³⁰ del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di violazione delle norme

²⁹ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 10:

L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.

Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato.

Permane, altresì, la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.

Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo.

Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti.

Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità d'infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 9 marzo 1967, n. 22, la responsabilità civile permane quando il fatto dal quale l'infortunio o la malattia professionale sono derivati costituisca reato perseguibile d'ufficio, imputabile al datore di lavoro o alle persone del cui operato egli debba rispondere secondo il codice civile. A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 24 aprile 1986 n. 118 e 19 giugno 1981, n. 102, il giudice civile decide se per il fatto che avrebbe costituito reato sussista la responsabilità civile quando sia pronunciata sentenza di assoluzione o di non doversi procedere o il reato sia dichiarato estinto per morte dell'imputato o per amnistia o per prescrizione o sia emesso decreto di archiviazione.

³⁰ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 11:

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennità anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennità e per le spese accessorie nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresì, versare all'Istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 nonchè ad ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo.

La sentenza, che accerta la responsabilità civile a norma del precedente articolo, è sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice può procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalità

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, essa è pertanto esperibile dall'Inail nei confronti di chi sia gravato della posizione di garanzia datoriale verso il lavoratore infortunato.

Infine, in presenza di prestazione lavorativa resa nell'arco della stessa giornata presso più luoghi di lavoro riferiti ai co-datori di lavoro, l'infortunio avvenuto durante il percorso che collega i predetti luoghi di lavoro non si qualifica come infortunio *in itinere* ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ma come infortunio in attualità di lavoro.

Il Direttore generale
f.to Andrea Tardiola

Allegati: 3

di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile.

L'Istituto può, altresì, esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale 27 dicembre 1991, n. 485, il diritto di regresso dell'Istituto non può essere esercitato sulle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno di pregiudizi che non sono oggetto della tutela di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni. Per effetto del venir meno della pregiudizialità penale con l'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, l'accertamento che l'infortunio è avvenuto per dolo, se non è avvenuto nel processo penale, è demandato al giudice civile nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

VISTO l'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante la disciplina del "Distacco" e, in particolare, il comma 4-ter, secondo il quale "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre, per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l'articolo 43-bis del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha modificato l'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 introducendo i commi da 4-sexies a 4-octies e prevedendo la possibilità di stipulare il contratto di rete "per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti" .;

VISTO, altresì, il nuovo comma 4-septies del citato articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, secondo il quale "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialità di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.";

CONSIDERATA la necessità di uniformare le modalità operative per procedere alle comunicazioni concernenti la codatorialità o il distacco che intervengono nell'ambito dei contratti di rete, fermi restando gli specifici adempimenti richiesti alle imprese agricole ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014;

ACQUISITO l'assenso di INPS ed INAIL in data 21 ottobre 2021

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete stipulati ai sensi



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

2. Il presente decreto disciplina altresì le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nell'ambito di un contratto di rete.

3. Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura, di cui all'articolo 31, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 marzo 2014.

Articolo 2

(Soggetti obbligati e modalità di comunicazione)

1. Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, ivi comprese le comunicazioni di distacco ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello "Unirete", messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.

2. Le imprese aderenti ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 per il tramite di un soggetto individuato, nell'ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3

(Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti)

1. Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all'impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l'impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell'inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.

2. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all'impresa di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all'INPS a cura dell'impresa di cui al comma 1.

3. I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul libro unico del lavoro dell'impresa individuata ai sensi del comma 1 e le relative annotazioni evidenziano separatamente l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Articolo 4

(Sanzioni)

1. In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni di cui all'articolo 2, trovano applicazione le sanzioni già previste dall'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 in capo al soggetto individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione "Pubblicità legale" e della sua adozione ne è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

29 OTT 2021

Andrea Orlando

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

Sezione 1 - Impresa referente

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati Rete di Imprese

numero di repertorio *

data contratto *

denominazione rete *

Dati legale rappresentante

cognome *

nome *

sexo *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale (*)

fax sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

Sezione 1a - Codatori (2..n)

codice fiscale *	<input type="text"/>	variazione codatorietà *	<input type="radio"/> nuovo	<input type="radio"/> fine	<input type="radio"/> nessuna
denominazione datore di lavoro *	<input type="text"/>				
settore *	<input type="text"/>				
contratto collettivo applicato *	<input type="text"/>				
Pubblica Amministrazione *	<input type="checkbox"/>				
comune sede legale *	<input type="text"/>				
CAP sede legale *	<input type="text"/>				
indirizzo sede legale *	<input type="text"/>				
telefono sede legale (*)	<input type="text"/>	fax sede legale (*)	<input type="text"/>		
e-mail sede legale (*)	<input type="text"/>				

Dati legale rappresentante

cognome *	<input type="text"/>	nome *	<input type="text"/>		
sexo *	<input type="checkbox"/>	data di nascita *	<input type="text"/>		
comune (o stato estero) di nascita *	<input type="text"/>				
cittadinanza *	<input type="checkbox"/>	soggiornante in Italia (**)	<input type="checkbox"/>		
titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>				
numero titolo di soggiorno	<input type="text"/>				
motivo titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>				
scadenza titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>	questura rilascio titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		

Sede lavoro

comune sede di lavoro *	<input type="text"/>				
CAP sede di lavoro *	<input type="text"/>				
indirizzo sede di lavoro *	<input type="text"/>				
telefono sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	fax sede di lavoro (*)	<input type="text"/>		
e-mail sede di lavoro (*)	<input type="text"/>				

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *

cognome *

nome *

sesto *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita*

cittadinanza *

comune sede legale *

indirizzo di domicilio *

CAP sede legale *

livello di istruzione *

Dati lav. extracomunitario

Titolo di soggiorno

titolo di soggiorno (**)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (**)

scadenza titolo di soggiorno (**)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

Modello Q

sussistenza della sistemazione alloggiativa (*)

impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

Sezione 4 - Trasformazione

4.1 - Dati trasformazione

data trasformazione *

trasformazione *

4.2 - Dati rapporto

data inizio rapporto *

data fine distacco (*)

Ente previdenziale *

Codice Ente previdenziale

PAT INAIL *

tipologia contrattuale *

socio lavoratore *

lav. in mobilità *

lavoro stagionale *

tipo orario *

ore settimanali medie (*)

qualifica professionale ISTAT *

assunzione obbligatoria *

Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria*

contratto collettivo applicato *

livello di inquadramento *

retribuzione /compenso *

lavoro in agricoltura *

giornate lavorative previste (*)

tipo lavorazione

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Trasformazione

4.3 - Datore di lavoro presso il quale il lavoratore viene distaccato

codice fiscale datore distaccatario (*)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> fuori rete
denominazione datore di lavoro distaccatario *	<input type="text"/>	
settore *	<input type="text"/>	
comune sede di lavoro *	<input type="text"/>	
CAP sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	
PAT INAIL (*)	<input type="text"/>	
indirizzo sede di lavoro *	<input type="text"/>	
telefono sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	fax sede di lavoro (*) <input type="text"/>
e-mail sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	

Sezione 6 - Dati Invio

data invio (marca temporale) *	<input type="text"/>
protocollo sistema *	<input type="text"/>
soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dall'impresa referente) (*)	<input type="text"/>
codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dall'impresa referente) (*)	<input type="text"/>
e-mail del soggetto che effettua la comunicazione (se diverso dall'impresa referente) *	<input type="text"/>
tipo di comunicazione *	<input type="text"/>
assunzione per cause di forza maggiore *	<input type="text"/>
descrizione causa forza maggiore (*)	<input type="text"/>
versione *	<input type="text"/>
codice comunicazione *	<input type="text"/>
codice comunicazione precedente (*)	<input type="text"/>

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(**) Campo da compilare se extraUE

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Proroga

Sezione 1 - Impresa referente

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati Rete di Imprese

numero di repertorio *

data contratto *

denominazione rete *

Dati legale rappresentante

cognome *

nome *

sesso *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale (*)

fax sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Proroga

Sezione 1a - Codatori (2..n)

codice fiscale *	<input type="text"/>		
denominazione datore di lavoro *	<input type="text"/>		
settore *	<input type="text"/>		
contratto collettivo applicato *	<input type="text"/>		
Pubblica Amministrazione *	<input type="checkbox"/>		
comune sede legale *	<input type="text"/>		
CAP sede legale *	<input type="text"/>		
indirizzo sede legale *	<input type="text"/>		
telefono sede legale (*)	<input type="text"/>	fax sede legale (*)	<input type="text"/>
e-mail sede legale (*)	<input type="text"/>		

Dati legale rappresentante

cognome *	<input type="text"/>	nome *	<input type="text"/>
sesso *	<input type="checkbox"/>	data di nascita *	<input type="text"/>
comune (o stato estero) di nascita *	<input type="text"/>		
cittadinanza *	<input type="checkbox"/>	soggiornante in Italia (**)	<input type="checkbox"/>
titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
numero titolo di soggiorno	<input type="text"/>		
motivo titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
scadenza titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>	questura rilascio titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>

Sede lavoro

comune sede di lavoro *	<input type="text"/>		
CAP sede di lavoro *	<input type="text"/>		
indirizzo sede di lavoro *	<input type="text"/>		
telefono sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	fax sede di lavoro (*)	<input type="text"/>
e-mail sede di lavoro (*)	<input type="text"/>		

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Proroga

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *

cognome *

nome *

sexso *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita*

cittadinanza *

comune sede legale *

indirizzo di domicilio *

CAP sede legale *

livello di istruzione *

Dati lav. extracomunitario

Titolo di soggiorno

titolo di soggiorno (**)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (**)

scadenza titolo di soggiorno (**)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

Modello Q

sussistenza della sistemazione alloggiativa (*)

impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio (*)

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Proroga

Sezione 4 - Proroga

4.1 - Dati proroga

data fine proroga *

4.2 - Dati rapporto

data inizio rapporto *

Ente previdenziale *

Codice Ente previdenziale

PAT INAIL *

tipologia contrattuale *

socio lavoratore *

lav. in mobilità *

lavoro stagionale *

tipo orario *

ore settimanali medie (*)

qualifica professionale ISTAT *

assunzione obbligatoria *

Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria*

contratto collettivo applicato *

livello di inquadramento *

retribuzione /compenso *

lavoro in agricoltura *

giornate lavorative previste (*)

tipo lavorazione

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Proroga

Sezione 6 - Dati Invio

data invio (marca temporale) *

protocollo sistema *

soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) *

tipo di comunicazione *

assunzione per cause di forza maggiore *

descrizione causa forza maggiore (*)

versione *

codice comunicazione *

codice comunicazione precedente (*)

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(**) Campo da compilare se extraUE

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Cessazione

Sezione 1 - Impresa referente

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati Rete di Imprese

numero di repertorio *

data contratto *

denominazione rete *

Dati legale rappresentante

cognome *

nome *

sezzo *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale (*)

fax sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Cessazione

Sezione 1a - Codatori (2..n)

codice fiscale *	<input type="text"/>		
denominazione datore di lavoro *	<input type="text"/>		
settore *	<input type="text"/>		
contratto collettivo applicato *	<input type="text"/>		
Pubblica Amministrazione *	<input type="checkbox"/>		
comune sede legale *	<input type="text"/>		
CAP sede legale *	<input type="text"/>		
indirizzo sede legale *	<input type="text"/>		
telefono sede legale (*)	<input type="text"/>	fax sede legale (*)	<input type="text"/>
e-mail sede legale (*)	<input type="text"/>		

Dati legale rappresentante

cognome *	<input type="text"/>	nome *	<input type="text"/>
sexo *	<input type="text"/>	data di nascita *	<input type="text"/>
comune (o stato estero) di nascita *	<input type="text"/>		
cittadinanza *	<input type="text"/>	soggiornante in Italia (**)	<input type="checkbox"/>
titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
numero titolo di soggiorno	<input type="text"/>		
motivo titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
scadenza titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>	questura rilascio titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>

Sede lavoro

comune sede di lavoro *	<input type="text"/>		
CAP sede di lavoro *	<input type="text"/>		
indirizzo sede di lavoro *	<input type="text"/>		
telefono sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	fax sede di lavoro (*)	<input type="text"/>
e-mail sede di lavoro (*)	<input type="text"/>		

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Cessazione

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *

cognome *

nome *

secco *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita*

cittadinanza *

comune sede legale *

indirizzo di domicilio *

CAP sede legale *

livello di istruzione *

Dati lav. extracomunitario

Titolo di soggiorno

titolo di soggiorno (**)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (**)

scadenza titolo di soggiorno (**)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

Modello Q

sussistenza della sistemazione alloggiativa (*)

impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio (*)

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Cessazione

Sezione 4 - Cessazione

4.1 - Dati cessazione

data cessazione *

causa *

4.2 - Dati rapporto

data inizio rapporto *

data fine rapporto (*)

data fine periodo formativo *

Ente previdenziale *

Codice Ente previdenziale

PAT INAIL *

tipologia contrattuale *

socio lavoratore *

lav. in mobilità *

lavoro stagionale *

tipo orario *

ore settimanali medie (*)

qualifica professionale ISTAT *

assunzione obbligatoria *

Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria*

contratto collettivo applicato *

livello di inquadramento *

retribuzione /compenso *

lavoro in agricoltura *

giornate lavorative previste (*)

Comunicazione Obbligatoria

Unificato Rete - Cessazione

Sezione 6 - Dati Invio

data invio (marca temporale) *

protocollo sistema *

soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) *

tipo di comunicazione *

assunzione per cause di forza maggiore *

descrizione causa forza maggiore (*)

versione *

codice comunicazione *

codice comunicazione precedente (*)

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(**) Campo da compilare se extraUE

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione

Sezione 1 - Impresa referente

codice fiscale *

denominazione datore di lavoro *

Dati Rete di Imprese

numero di repertorio *

data contratto *

denominazione rete *

Dati legale rappresentante

cognome *

nome *

sexo *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita *

cittadinanza *

soggiornante in Italia (**)

titolo di soggiorno (*)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (*)

scadenza titolo di soggiorno (*)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

settore *

Pubblica Amministrazione *

comune sede legale *

CAP sede legale *

indirizzo sede legale *

telefono sede legale (*)

fax sede legale (*)

e-mail sede legale (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione

Sezione 1a - Codatori (2..n)

codice fiscale *	<input type="text"/>		
denominazione datore di lavoro *	<input type="text"/>		
settore *	<input type="text"/>		
contratto collettivo applicato *	<input type="text"/>		
Pubblica Amministrazione *	<input type="text"/>		
comune sede legale *	<input type="text"/>		
CAP sede legale *	<input type="text"/>		
indirizzo sede legale *	<input type="text"/>		
telefono sede legale (*)	<input type="text"/>	fax sede legale (*)	<input type="text"/>
e-mail sede legale (*)	<input type="text"/>		

Dati legale rappresentante

cognome *	<input type="text"/>	nome *	<input type="text"/>
sexo *	<input type="text"/>	data di nascita *	<input type="text"/>
comune (o stato estero) di nascita *	<input type="text"/>		
cittadinanza *	<input type="text"/>	soggiornante in Italia (**)	<input type="text"/>
titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
numero titolo di soggiorno	<input type="text"/>		
motivo titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>		
scadenza titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>	questura rilascio titolo di soggiorno (*)	<input type="text"/>

Sede lavoro

comune sede di lavoro *	<input type="text"/>		
CAP sede di lavoro *	<input type="text"/>		
indirizzo sede di lavoro *	<input type="text"/>		
telefono sede di lavoro (*)	<input type="text"/>	fax sede di lavoro (*)	<input type="text"/>
e-mail sede di lavoro (*)	<input type="text"/>		

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione

Sezione 2 - Lavoratore

codice fiscale *

cognome *

nome *

sexo *

data di nascita *

comune (o stato estero) di nascita*

cittadinanza *

comune sede legale *

indirizzo di domicilio *

CAP sede legale *

livello di istruzione *

Dati lav. extracomunitario

Titolo di soggiorno

titolo di soggiorno (**)

numero titolo di soggiorno

motivo titolo di soggiorno (**)

scadenza titolo di soggiorno (**)

questura rilascio titolo di soggiorno (*)

Modello Q

sussistenza della sistemazione alloggiativa (*)

impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese per il rimpatrio (*)

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione

Sezione 4 - Inizio

Dati rapporto

data inizio rapporto *	<input type="text"/>	data fine rapporto (*)	<input type="text"/>
data fine periodo formativo *	<input type="text"/>		
Ente previdenziale *	<input type="text"/>		
Codice Ente previdenziale	<input type="text"/>		
PAT INAIL *	<input type="text"/>		
tipologia contrattuale *	<input type="text"/>		
socio lavoratore *	<input type="text"/>		
lav. in mobilità *	<input type="text"/>		
lavoro stagionale *	<input type="text"/>		
tipo orario *	<input type="text"/>	ore settimanali medie (*)	<input type="text"/>
qualifica professionale ISTAT *	<input type="text"/>		
assunzione obbligatoria *	<input type="text"/>		
Categoria Lavoratore per Assunzione Obbligatoria*	<input type="text"/>		
contratto collettivo applicato *	<input type="text"/>		
livello di inquadramento *	<input type="text"/>		
retribuzione /compenso *	<input type="text"/>		
lavoro in agricoltura *	<input type="text"/>		
giornate lavorative previste (*)	<input type="text"/>		
tipo lavorazione	<input type="text"/>		

Comunicazione Obbligatoria Unificato Rete - Assunzione

Sezione 6 - Dati Invio

data invio (marca temporale) *

protocollo sistema *

soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

codice fiscale del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) (*)

e-mail del soggetto che effettua la comunicazione
(se diverso dall'impresa referente) *

tipo di comunicazione *

assunzione per cause di forza maggiore *

descrizione causa forza maggiore (*)

versione *

codice comunicazione *

codice comunicazione precedente (*)

*** Campo da compilare obbligatoriamente

(*) Campo da compilare in modalità alternativa o se ricorre la condizione

(**) Campo da compilare se extraUE

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

Art. 30 Distacco

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o piu' lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attivita' lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unita' produttiva sita a piu' di 50 km da quella in cui il lavoratore e' adibito, il distacco puo' avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4-bis. Quando il distacco avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il disposto dell'articolo 27, comma 2.

4-ter. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validita' ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilita' dei lavoratori previste dall'articolo 2103 del codice civile. Inoltre per le stesse imprese e' ammessa la codatorialita' dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso.¹

Art. 31 Gruppi di impresa

1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e collegate.

2. I consorzi di societa' cooperative, costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai predetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di

¹ Il comma 4-ter è stato inserito (con decorrenza 23 agosto 2013) dall'articolo 7, comma 2, lettera 0a), della legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

pesca possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 2-bis non rilevano ai fini della individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.

3-bis. Le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.

3-ter. L'assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40 per cento di esse sono imprese agricole.

3-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al comma 3-bis.

3-quinquies. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dai commi 3-bis e 3-ter.²

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 9 aprile 2009, n. 33

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Art. 3

Distretti produttivi e reti di imprese

(...)

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attività, anche commerciale, con i terzi:

1) NUMERO SOPPRESSO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221;

2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,

² I commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies sono stati inseriti (con decorrenza 28 giugno 2013) dall'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

Il comma 3-ter è stato modificato (con decorrenza 25 agosto 2016) dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154 che ha disposto: *Al comma 3-ter dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».*

secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;

3) qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonché la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c);

b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;

c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile;

d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;

e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia

adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;

f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.

4-ter.1. Le disposizioni di attuazione della lettera e) del comma 4-ter per le procedure attinenti alle pubbliche amministrazioni sono adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

4-ter.2. Nelle forme previste dal comma 4-ter.1 si procede alla ricognizione di interventi agevolativi previsti dalle vigenti disposizioni applicabili alle imprese aderenti al contratto di rete, interessate dalle procedure di cui al comma 4-ter, lettera e), secondo periodo. Restano ferme le competenze regionali per le procedure di rispettivo interesse.

4-quater. Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.³

4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettere b), c) e d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta.

4-quinquies.1. È promossa la stipulazione di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la conservazione e per l'erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni

³ L'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto che "Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo".

agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari dei diritti di proprieta' o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali.

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale nonche' di assicurare la conservazione e l'erogazione dei servizi ecosistemici, nel rispetto della biodiversita' e dei paesaggi forestali, possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprieta' agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprieta' fondiari pubbliche e private, singole e associate, nonche' dei terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano;

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualita' di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualita' di esercenti attivita' di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma 4-quater.

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure profession-nali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto

dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.



Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

Conferenza delle Regioni e Province autonome

e p.c.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali

Direzione generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione

Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza
del lavoro

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: D.M. 29 ottobre 2021, n. 205 – comunicazioni dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità – indicazioni operative.

Con il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 205/2021 – registrato dalla Corte dei conti in data 22 dicembre 2021 – sono state individuate le modalità operative di comunicazione dei rapporti di lavoro in codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete stipulati ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter e sexies, del D.L. n. 5/2009 (conv. con la legge n. 33/2009).

Al riguardo, d'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è

espresso con nota prot. n. 1533 del 21 febbraio 2022, nonché con la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione dello stesso Ministero, si rappresenta quanto segue.

Modelli e tempistica delle comunicazioni

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell'ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello "Unirete" accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal **23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione del D.M. n. 205/2021** sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. sez. pubblicità legale).

In relazione ai rapporti di lavoro in codatorialità già in essere alla predetta data, in assenza di esplicite previsioni al riguardo, sarà invece possibile effettuare le comunicazioni entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo compreso.

Gli adempimenti comunicativi dovranno essere effettuati da un'unica impresa retista, all'uopo individuata come referente nel contratto di rete. Ai fini dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h), del D.L. 30 ottobre 2007, l'impresa referente **avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l'elenco delle imprese co-datori e l'individuazione, da parte di quest'ultime, dell'impresa referente.**

Con il Modello Unirete Assunzione l'impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità.

Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità **dovrà essere individuato un datore di lavoro di riferimento** (primo quadro della Sez. datori di lavoro) – ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto – **in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.**

I dati richiesti sono i medesimi previsti nell'ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro, con la specifica ulteriore delle "mansioni" svolte dal lavoratore. Il contratto collettivo di lavoro applicato al lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.

Per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, **il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.** Nessun altro obbligo comunicativo è imposto al datore di lavoro originario, atteso che il rapporto di lavoro, instaurato in precedenza con comunicazione Unilav Assunzione resta sospeso fino alla eventuale cessazione della codatorialità.

Da ciò consegue che l'impresa referente per le comunicazioni non è automaticamente individuata quale datore di lavoro di riferimento del lavoratore. Tale coincidenza, peraltro, risulta certamente interdetta in tutti i casi in cui il rapporto di lavoro preesistente al contratto di rete sia stato instaurato con impresa diversa da quella referente per le comunicazioni.

Il Modello Unirete Trasformazione dovrà essere compilato, come di prassi, nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento del lavoratore e di distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all'istituto del distacco, andrà specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.

Il Modello Unirete Proroga dovrà essere utilizzato solo se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.

Il Modello Unirete Cessazione troverà utilizzo nelle ipotesi in cui venga meno il regime di codatorialità per cessazione della rete, per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità. Nel caso di cessazione dell'intera rete, l'impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.

Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della rete, comunicata attraverso il modello Unirete dedicato, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione. Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

L'impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità **sarà l'unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni**, potendo andare incontro, secondo quanto disposto dall'art. 4 del Decreto, alla sanzione di cui all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003, prevista in via ordinaria per le violazioni inerenti tutte le tipologie di comunicazioni telematiche al Centro per l'impiego.

Va infine ribadito che il sistema di comunicazione UniRete gestisce anche le comunicazioni di distacco dei lavoratori in regime di codatorialità verso le imprese che, pur appartenendo alla rete, non abbiano aderito alla codatorialità o nei confronti di imprese esterne alla rete.

Profili previdenziali ed assicurativi

Il trattamento previdenziale ed assicurativo del lavoratore in codatorialità **viene definito in base alla classificazione dell'impresa indicata nella comunicazione UniRete come datore di lavoro di riferimento** ed in virtù dell'imponibile retributivo determinato, in funzione della categoria, del livello e delle mansioni assegnate al lavoratore, dal contratto collettivo riferibile alla stessa impresa.

Ne consegue che il lavoratore, benché in codatorialità, in applicazione del disposto dell'art. 2103 c.c. del codice civile, **deve essere adibito presso ciascun co-datore alle mansioni per le quali è stato assunto oppure a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento.**

Resta pertanto intangibile il regime regolatorio del cosiddetto *ius variandi*, salva la possibilità di riferire il mutamento degli assetti organizzativi abilitanti l'adibizione a mansioni inferiori di cui al comma 2 dell'art. 2103 c.c. proprio all'intervenuto contratto di rete, fermo restando il diritto del lavoratore alla conservazione della categoria di inquadramento e al trattamento retributivo in godimento.

Alla determinazione della mansione nei termini sopra chiariti è collegata anche la definizione del regime di tutela dei profili di salute e sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Peraltro, il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo ai sensi del comma 3 dell'art. 2103 c.c.

Il trattamento previdenziale del lavoratore posto in codatorialità risulta quindi determinato, secondo quanto precisato dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 205/2021, **in ragione del CCNL applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989 (conv. dalla L. n. 389/1989), all'impresa individuata come co-datore di riferimento nella comunicazione UniRete** che, in caso di rapporti di lavoro preesistenti alla costituzione, coincide sempre con il datore di lavoro originario.

Il CCNL di riferimento risulterà, quindi, secondo i principi generali in materia, quello che presenti i requisiti di maggiore rappresentatività comparativa nella categoria.

L'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 3 del D.M. prevede un meccanismo di maggior tutela per il lavoratore che, per effetto del regime di codatorialità, si ritrovi ad effettuare la prestazione lavorativa per imprese

che applicano differenti contratti collettivi. **Laddove la prestazione lavorativa sia stata resa nel mese in termini prevalenti in favore di una impresa che applichi un CCNL che, per la medesima mansione, preveda una retribuzione più elevata rispetto a quella prevista dal contratto applicabile dal datore di lavoro di riferimento, l'imponibile oggetto di denuncia mensile dovrà essere adeguato a tale maggiore importo.** A tal fine, le registrazioni sul LUL riportano, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, l'impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.

Il datore di lavoro di riferimento del lavoratore – che, per quanto sopra esplicitato, non è detto che coincida con l'impresa referente per le comunicazioni nel sistema UniRete – ha inoltre la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL (cfr. art. 3, comma 3, del D.M.), l'inserimento del lavoratore nell'autoliquidazione annuale INAIL.

Regime di solidarietà

Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un'unica impresa.

La stipula del contratto di rete e dell'accordo di co-datorialità, infatti, implica l'insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest'ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.

Ne consegue che l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto, per l'intero, a ciascuno dei co-datori ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità e della natura liberatoria dell'adempimento dell'uno nei confronti degli altri con ogni facoltà di regresso nel rispetto delle regole stabilite tra le parti.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato le implicazioni, sul piano della responsabilità solidale, di posizioni datoriali di fatto soggettivamente complesse, nel ritenerle configurabili ha specificato come *“un rapporto di lavoro che vede nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione di datore di lavoro più persone”* rende *“così solidale l'obbligazione del datore di lavoro”* (cfr. al riguardo Cass. n. 25270/2011 e già Cass. n. 22927/2005 e n. 8809/2009; più di recente v. anche Cass. n. 17775/2016 e Cass. n. 3899/2019).

In altri termini, mentre nel distacco, attivabile nell'ambito della rete in termini alternativi alla codatorialità, il lavoratore interessato è coinvolto nell'ambito di un rapporto bilaterale tra impresa retista distaccante e impresa retista distaccataria, la codatorialità consente il potenziale coinvolgimento di tutte le imprese appartenenti alla rete, che restano libere di scegliere se aderire a tale modello ed usufruire della prestazione lavorativa in base alle c.d. *“regole di ingaggio”* appositamente predisposte ed accessorie rispetto al contratto di rete. La conseguenza di tale scelta, stante la piena autonomia nell'elezione del vincolo di codatorialità e la possibilità riconosciuta ai soggetti in rete di valutare la convenienza dell'assunzione del vincolo solidale nella gestione dei rapporti di lavoro, determina la strutturazione della controparte datoriale del rapporto di lavoro nei termini di parte soggettivamente complessa e l'applicazione del regime di corresponsabilità retributiva, previdenziale e assicurativa ex art. 1294 c.c.

Campo di applicazione

Le regole sopra richiamate trovano applicazione per tutti i rapporti in codatorialità costituiti nell'ambito dei contratti di rete stipulati ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, e comma 4-sexies, del D.L. n. 5/2009 in essere alla data di entrata in vigore del D.M. n. 205/2021 ossia alla data del 23 febbraio 2022 o instaurati successivamente.

Per i contratti di rete stipulati con lo specifico obiettivo della solidarietà occupazionale – e cioè quelli aventi l'obiettivo di *“favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche*

in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti” – il comma 4-sexies dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 ne ha previsto il ricorso unicamente per gli anni 2020 e 2021. Tuttavia, benché la stipula sia limitata al 31 dicembre 2021, il contratto di rete in solidarietà esplica i suoi effetti anche in data successiva e fino alla sua naturale scadenza. Gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 2 del D.M. e le successive disposizioni di cui all’art. 3, pertanto, trovano applicazione, anche in tal caso, ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto o istituiti successivamente.

IL DIRETTORE CENTRALE

Daniilo PAPA

Firmato digitalmente da

DANILO PAPA

CN = PAPA DANILLO
O = Ispettorato Nazionale del
Lavoro
C = IT